



Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti (approvata dal Senato)

A.C. 1178

Dossier n° 118 - Schede di lettura
5 giugno 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1178
Titolo:	Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Segre
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	7
Date:	
trasmissione alla Camera:	25 maggio 2023
assegnazione:	29 maggio 2023
Commissione competente :	VII Cultura
Pareri previsti:	I, V, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)

Premessa

L'**A.C. 1178**, che si compone di **sette articoli**, è volto a **celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte** che cade nel **2024, il 10 giugno (articolo 1)**. A tal fine, individua le iniziative volte a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero (**articolo 2**); disciplina le modalità per la presentazione di progetti per la realizzazione delle medesime iniziative, che avviene sulla base di un bando (**articolo 3**); attribuisce un contributo straordinario di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita (**articolo 4**); autorizza la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la finalità del provvedimento (**articolo 5**) e ne individua la relativa copertura (**articolo 6**); dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (**articolo 7**).

Il testo in esame – che origina dall'**A.S. 551** – Senatori Segre e altri, cui sono stati apportati **alcuni emendamenti in Commissione** – è stato **approvato all'unanimità in prima lettura dal Senato**, secondo il **procedimento abbreviato ex art. 81, commi 1. Reg. Sen.**

Si ricorda che, in base a tale disposizione, «per i disegni di legge presentati entro sei mesi dall'inizio della legislatura che riproducano l'identico testo di disegni di legge approvati dal solo Senato nella precedente legislatura, il Governo o dodici Senatori possono chiedere, entro un mese dalla presentazione, che sia dichiarata l'urgenza e adottata la procedura abbreviata». Nel caso di specie, **l'A.S. 551 riproduce il testo dell'A.S. 2317 – Senatori Nencini e altri, approvato dal Senato nella scorsa Legislatura**, il 19 maggio 2022, ma non anche dalla Camera, pure alla luce dello scioglimento anticipato.

La Commissione 7^a del Senato, contestualmente all'articolo, ha approvato all'unanimità anche gli **ordini del giorno G/551/1/7 e G/551/2/7 (testo 2)**, già accolti dal Governo.

Il primo o.d.g. impegna il Governo «affinché il Presidente del Consiglio, nella sua veste di Autorità nazionale per la sicurezza, emani una direttiva vincolante per il versamento all'Archivio centrale dello Stato di tutti i documenti, presenti presso tutte le pubbliche amministrazioni e gli organismi citati, inerenti alle modalità con cui il fascismo occultò la verità sull'assassinio di Matteotti e nascose le proprie responsabilità nel crimine» e «affinché gli eredi della famiglia Savoia siano invitati ad adempiere l'obbligo di completare la restituzione all'Archivio di Stato di Torino di tutti i documenti mancanti, rispetto al versamento del 1983».

Il secondo o.d.g. invece impegna il Governo «a valutare l'opportunità che i luoghi della presenza, della formazione intellettuale e dell'attività politica e professionale di Giuseppe Emanuele Modigliani [legale di parte civile di Velia Matteotti – N.D.R.] - soprattutto quando, come è il caso di Livorno, coincidano con eventi importanti dell'attività politica di Giacomo Matteotti - siano adeguatamente considerati ai fini del sostegno e del finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2 del disegno di legge».

A livello d'**inquadramento normativo**, occorre ricordare che già l'**art. 1, comma 785, della L. 234/2021** aveva previsto che «ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento

anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» (cfr. l'apposito dossier). Quindi, la proposta qui in analisi, peraltro dal contenuto più ampio, in parte si sovrappone a quella previgente, dettando una nuova disciplina della materia, pur attingendo alle relative risorse per il 2023 (come disposto dall'art. 6, comma 1, del testo in esame).

Sul piano attuativo, è stato adottato il Decreto del Ministro per le Politiche giovanili del 29 aprile 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 1553 in data 6 giugno 2022, il quale ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualità e di iniziative connesse alle ricorrenze tra cui quella del citato comma 785 dell'articolo 1 della L. 234/2021. Cfr. la pagina dedicata della Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali del Governo.

Si evidenzia poi che con Decreto del Ministro della Cultura del 20 aprile 2022 è stata disposta l'istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti, anche sulla base del precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2021, recante «Riparto dei fondi assegnati ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l'anno 2021», il quale aveva previsto un contributo pari a 20.000,00 euro per l'istituzione del Comitato nazionale in parola.

Più risalente nel tempo è la **L. 255/2004**, recante «Disposizioni per la commemorazione di Giacomo Matteotti e per la tutela della sua casa natale a Fratta Polesine». La suddetta legge, oltre a una serie d'iniziative e stanziamenti *una tantum* per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della morte di Matteotti (nel 2004), ha previsto anche, a regime, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del **premio intitolato a Giacomo Matteotti**, autorizzando la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2005. La misura, tutt'ora efficace, è richiamata anche dall'art. 2 della presente proposta di legge.

Contenuto

L'**articolo 1**, dedicato alle **finalità**, stabilisce che la Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

L'**articolo 2** disciplina le **iniziative celebrative**. In particolare, si prevede che Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

L'**articolo 3** è dedicato alla **selezione delle iniziative**. In base al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.

Secondo il comma 2, i progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il comma 3 precisa che i progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Infine, il comma 4 stabilisce che per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

L'**articolo 4** dispone che alla **Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine**, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

L'**articolo 5**, in materia di **risorse finanziarie**, sancisce che per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, in merito ai trasferimenti non soggetti a imposta, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

L'**articolo 6** individua le **coperture finanziarie**, prevedendo che all'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 7** infine stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.